

Informativa per le parti D.Lgs 28/2010 con aggiornamenti Riforma Cartabia in vigore dal 30 giugno 2023

▪ **Presenza personale delle parti.**

L'ipotesi che esse siano sostituite da un rappresentante sostanziale si debbono limitarsi a casi eccezionali.

La Corte d'Appello di Genova - 13/07/2020 - chiarisce che la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità. La Cassazione - n. 8473 del 27 marzo 2019, chiarisce nei casi eccezionali sopra indicati, come deve essere impostato il modello di procura. Lo scrivente organismo ha elaborato un modello che raccoglie tali direttive che può essere richiesto nei casi strettamente necessari.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. **SANZIONI. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.** Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Sempre la Corte d'Appello di Genova - 13/07/2020 – stabilisce che la prognosi di impossibilità di una conciliazione è irrilevante, in quanto l'introduzione di tale istituto è stata determinata dalla necessità di consentire alle parti di trovare un accordo amichevole, proprio laddove questo non sia raggiungibile con i soli mezzi di cui i contendenti ed i loro procuratori dispongono.

▪ **Richieste di differimento per indisponibilità delle parti e degli avvocati assistenti in mediazione.**

L'eventuale indisponibilità della parte per l'incontro di mediazione già fissato è da dichiararsi tempestivamente, sia ad opera della parte stessa che ad opera del suo legale assistente.

È fortemente inadeguata e da ritenersi contraria alla natura bonaria del procedimento, la condotta di segnalare a ridosso dell'incontro prefissato, peggio ancora nelle 24-48 ore precedenti l'incontro, l'impossibilità a presenziare della parte o del suo legale assistente in mediazione.

Nel primo caso, ossia nel caso di indisponibilità della parte, sia pure con evidenti disagi cagionati, si provvederà, nella maggior parte dei casi, a definire un rinvio di comune accordo con l'altra parte del procedimento.

Nel secondo caso, ovvero di una impossibilità a presenziare del legale assistente in mediazione, la condotta più adeguata è che lo stesso avvocato provveda a definire una delega a favore di un suo collaboratore, evitando di avanzare all'organismo richieste di differimento dell'ultimo minuto.

▪ **Indennità.**

Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, **corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.** Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

▪ **Competenza territoriale e derogabilità.**

La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. **La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Se una delle parti richiede di voler derogare la competenza territoriale lo scrivente organismo ne dà subito notizia alle altre parti, e, nel caso di assenso, si procederà a derogare la competenza territoriale**

▪ **Legittimazione dell’amministratore di condominio**

L’amministratore di condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

▪ **Durata del procedimento e fissazione del primo incontro.**

Il procedimento di mediazione ha una durata **non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.** All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, **che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.**

▪ **Primo giorno di mediazione.**

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. La riforma, come si evince, rimodula il meccanismo del primo incontro non permettendo nella maniera più assoluta alle parti la possibilità di non iniziare la fase di mediazione vera e propria.

▪ **Consulenza tecnica in mediazione e riproducibilità in giudizio della perizia.**

Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Riproducibilità in giudizio **Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile. L'organismo scrivente raccoglie, attraverso modulo allegato, la volontà delle parti di riprodurre ovvero non riprodurre in giudizio la relazione tecnica del consulente.**

▪ **Mediazione telematica.**

Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. **A tale scopo l'organismo scrivente si è dotato di un sistema per la raccolta di firme digitali, Namirial "Esiganywhere", il quale facilita la raccolta delle firme digitali delle parti, dei rispettivi assistenti e del mediatore.** Il sistema prevede che i firmatari autorizzino e trasmettano alla segreteria dell'organismo un numero di cellulare intestato al firmatario ed un indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire un link per la sottoscrizione digitale. **La trasmissione di numero di cellulare ed indirizzo mail avviene attraverso la compilazione di un modulo specifico da recapitare all'organismo.**

▪ **Accordo di conciliazione.**

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, **per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.** L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

▪ **Proposta del mediatore e conseguenze in caso di mancata accettazione**

Quando l'accordo non è raggiunto, **il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.** La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. **Salvo diverso accordo delle parti, la**

proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. L'organismo, a tale scopo, si è dotato di un modulo che raccoglie il consenso delle parti a far riferimento nella proposta a tutte le dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ovvero a non far riferimento ad alcune dichiarazioni o informazioni specifiche e contestuali. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

▪ **Gratuito patrocinio**

È assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. **L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.** L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. **L'organismo scrivente, all'atto di deposito della domanda di mediazione e nella convocazione alla parte chiamata, raccoglie attraverso specifici moduli la dichiarazione delle parti sulla eventuale possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.**

Ai fini di regolarizzare la richiesta presso l'organismo, dovrà essere comunque allegata l'istanza per l'ammissione anticipata presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Qualora il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione, ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

▪ **Sgravi fiscali**

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, **un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento**. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento. **I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche**. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.